

REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti e muffole di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti del codice NC 4203 29 10 originari dell'India e quelli originari del Pakistan beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i guanti e muffole di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti del codice NC 4203 20 10 originari dell'India e quelli originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ECU; che in data 4 agosto 1989 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India e quelli originari del Pakistan, hanno raggiunto per imputazione i massimali in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India e quelli nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 settembre 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dell'India e quelli originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0590	4203 29 10	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti — Guanti e muffole — di protezione per qualunque mestiere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.